

RECENSIONI

ENRICO BESTA, *Scritti di storia giuridica meridionale, a cura di Giovanni Cassandro*, Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1962. Pp. XXII-496 in 8°, L. 8.000. Con un ritratto di E. Besta. [« Documenti e monografie », vol. XXXI].

A dieci anni dalla morte, Enrico Besta non poteva avere commemorazione, e ricordo, migliore della raccolta in volume dei suoi scritti di storia giuridica meridionale, sparsi in riviste e pubblicazioni rare e introvabili, il più spesso, nelle biblioteche dei comuni studiosi, quanto invece, ora, così riuniti, facili ad una rapida consultazione, come, sempre, ad una proficua lettura. Quanto all'editore — la Società nostra —, essa prosegue, dopo le consimili raccolte del Monti e del Tamassia nella stessa collana, l'intento di affiancare ai Codici diplomatici, ai Libri rossi, alle monografie di carattere più propriamente storico, i contributi migliori alla ricostruzione del passato legislativo e del pensiero giuridico, che della storia costituiscono parte integrante. Si può anzi dire che a un simile proposito mirassero, con l'edizione delle consuetudini pugliesi, fin dagli inizi i promotori della collana, quando vi inclusero il tentativo del Massa d'una ricostituzione critica delle consuetudini di Andrea e di Sparano (1903), che, peraltro, sarebbe ormai da rinnovarsi, su basi diverse.

Dieci anni sono passati: ma dinanzi a noi, suoi amici, ammiratori, discepoli, la figura di Enrico Besta — che alla Terra di Bari, alla Puglia, fu legato da saldi vincoli familiari e di studio — ancor si leva, nella vivacità che fu sua, come lo vedemmo l'ultima volta, pochi mesi prima della morte, nelle intense giornate del I. Convegno Storico Pugliese, nel settembre del '51, e in particolare nell'ultima (il Convegno delle Deputazioni e Società storiche, conclusivo di quel Congresso), al Castello di Bari, che fu da lui, con accanto il Cessi e il De Stefano, magistralmente presieduta.

La profondità ed acutezza del giurista, che nella perfetta conoscenza delle fonti affondava la comprensione della vicenda storica, ci è ripresentata, intanto, dalla esemplare introduzione, in cui Giovanni Cassandro, ch'è onore degli studi giuridici non soltanto pugliesi, ne ha saputo fissare le linee di svolgimento, in particolare per quel che riguarda la « *varietas legum* », le istituzioni e lo Stato del Mezzogiorno.

L'esempio da noi dato raccogliendo gli scritti del Besta che più direttamente ci riguardano, sarà — ci auguriamo — seguito da altri enti o società consorelle, per ciò che riguarda i campi di attività in cui ancor più si profuse l'opera del giurista e dello storico: Venezia, la Sardegna, la Valtellina.

La raccolta consta di due parti, di disuguale ampiezza. La prima costituita unicamente dalla riproduzione d'uno degli scritti più recenti e più noti: il

volumetto su *Il diritto pubblico dell'Italia meridionale dai Normanni agli Aragonesi* (1929), che, l'anno dopo, costituì la 1ª parte del volume *Il diritto pubblico italiano dagli inizi del secolo XI alla seconda metà del secolo XV*. Ne ricompare qui il testo, ma non le tavole bibliografiche premesse ai vari, svelti, capitoli, e ciò non soltanto per la loro superatezza, ma per quella scarsa cura dell'apparato che il Besta ebbe sempre, e di cui in molte note resta pur traccia, mentre, da un simile snellimento, lo svolgersi del pensiero e l'intelligenza della materia risultano più immediate e più terse.

La seconda parte del volume raduna, in ordine cronologico, tra il 1900 e il 1940, diciotto scritti minori, in cui le mosse furono prese da fonti storiche e documenti giuridici siciliani, pugliesi, calabresi, campani. Minori: ma se per mole almeno uno di essi — quello su *Il diritto consuetudinario di Bari e la sua genesi*, apparso nella « Rivista Italiana di Scienze Giuridiche » del 1903 — è pari alla monografia sul diritto pubblico, il rilievo che tale scritto ed alcuni altri (su *Il « Liber de Regno Siciliae » e la storia del diritto siculo o Della fede storica che merita la « Chronica Trium Tabernarum »*) hanno, anche rispetto all'ampissima produzione del Besta, non può dirsi scemato per il tempo trascorso. E vi si ritrova tutto un gruppo di scritti, originali (come quello dal titolo *Aneddoti di storia pugliese medievale*, apparso nella « Rassegna Pugliese » dei Beltrani nel 1908), o recensivi (a proposito de *L'Apulia e il suo Comune nell'alto Medio Evo* del Carabellese, del VI volume del « Codice Diplomatico Barese » — *Le pergamene di S. Nicola di Bari nel periodo svevo*, a cura di F. Nitti —, de *Le consuetudini della città di Bari* del Massa o de *Il mundio sulle donne in Terra di Bari dal 900 al 1500* del Bellacosa), di stretto riferimento barese e pugliese, epperò ricchi di osservazioni e di spunti che li ricongiungono, sulla linea ideale dello studioso, ai contributi e alle ricerche maggiori.

Certo, se una disposizione meno formale e più aderente al contenuto dei singoli scritti fosse stata possibile, allora la prima parte avrebbe potuto allargarsi a comprendere, pur degli scritti accolti nel volume, quelli che con la monografia iniziale hanno comune il carattere riassuntivo e sintetico: e sono i tre ultimi, la rassegna, rapida tanto da apparir frettolosa, de *Il primo secolo della Scuola giuridica napoletana* (1926), la conferenza palermitana su *Le classi sociali nell'età normanna* (1932), la rapida e, come tutta la letteratura sulla materia, non proprio persuasiva, impostazione de *Le origini del Parlamento siciliano* (1940). Gli altri scritti sono, per loro natura, analitici e costituiscono originali ricerche: sia che essi studino il diritto consuetudinario di Bari o i consoli di Sicilia all'estero ed esteri in Sicilia, i *mediatores* o fonti storiche e giuridiche per l'età normanna o successiva; quando non costituiscono — e taluni li abbiamo già ricordati — rassegne, equilibrate ed acute, di edizioni di testi e di monografie apparse di recente.

I temi cui gli studi poi raccolti si riconducono sono, fondamentalmente, due; e solo in parte l'uno può essere derivazione dall'altro: le istituzioni normanne e le consuetudini locali. L'elemento di raccordo è nella tesi stessa del Besta: contraria all'« avventura » o conquista innovatrice e volta a vedere nelle consuetudini locali appunto, agenti nel sostrato indigeno, le basi da cui la costruzione normanna non repulse, ma di cui si alimentò fecondamente, giun-

gendo a formare quello Stato, medievale o prerinascimentale che fosse, ma unitario, verso cui l'ammirazione dello storico e del giurista non si attenuò mai, ma tese piuttosto a rafforzarsi. Ed è qui — nella valutazione del costume locale che si fa consuetudine e da cui nasce, o rinasce, la legge, l'ulteriore punto d'incontro di tutta la produzione del Besta: sia ch'egli studi il formarsi delle leggi veneziane, del diritto sardo, dei comuni rurali, oppure gli istituti, pubblicistici o privatistici, delle sue valli o della famiglia italiana, e giunga — come per Venezia, la Sardegna, la Sicilia, la Puglia — ad un convincente parallelismo nello svolgersi di istituti giuridici e di istituzioni politiche, di queste e delle vicende storiche particolari.

Possiamo, perciò, considerare l'indagine sul diritto consuetudinario di Bari, come molte altre pagine qui raccolte, di preparazione e di avvio alla sintesi che più tardi il Besta doveva offrire del diritto pubblico meridionale e in cui la parte più approfondita e più viva — tanto da riuscir prevalente — sarebbe stata, non a caso, quella relativa all'età normanna: l'età, nella quale le originarie consuetudini si sarebbero armonizzate e avrebbero trovato, non la loro fine, ma intelligente rispetto nell'ambito della legge.

Il Besta, nel tratteggiare la vicenda delle collezioni consuetudinarie di Bari, rischiarava le figure dei due giudici, Andrea e Sparano, che per il cinquecentesco commentatore, il Massila, non erano più che nomi; ne vede la precedenza dell'uno sull'altro, ma anche l'indipendenza; ne anticipa l'opera al finire del sec. XII; e fornisce (ritornandovi poi in sede di recensione delle *Consuetudini* del Massa, contemporaneamente apparse e senza poter tenere conto quindi delle ricerche del B.) tutti gli elementi per una più adeguata edizione. Ma quel che più attrae il Besta è la genesi delle consuetudini scritte, parzialmente, a suo giudizio, anteriori e riconosciute dal re Ruggero nel 1132, la loro sorte dopo che Bari fu « funditus eversa » da Guglielmo I nel 1156, la corrispondenza delle consuetudini con la realtà dei rapporti giuridici, quali potevano esservi in Terra di Bari, nella « varietas legum » cui avevano dato luogo le sue vicende politiche. Ed è di questa « varietas » che si dà un quadro perspicuo, terso, efficace, rimasto tra le ricostruzioni e interpretazioni migliori del Besta. Il trasformarsi degli istituti — da romani in greci in normanni, o di longobardi in normanni, e poi svevi e angioini — è colto attraverso una serie di esempi: e non ne poteva mancare il ricordo, nel redigere la sintesi del diritto pubblico meridionale. Nella procedura, nel diritto pubblico e nel privato, in contrapposto alla tesi, fin allora prevalente, della longobardicità del territorio barese, il Besta mostrava la sopravvivenza di norme romane e greco-romane; ma, nel contempo, segnalava anche le a mano a mano più vaste influenze del diritto volgare, che si sovrapponeva a quello greco-romano e longobardo. E, dal sottofondo delle consuetudini giuridiche, venivano in luce quelli che sarebbero rimasti i caratteri peculiari della città e della sua gente: nella facile acquisizione della cittadinanza, la massima apertura verso gli stranieri, un senso d'ospitalità e insieme di movimento, e d'osmosi, popolativa e commerciale.

Quella del valore degli usi locali preesistenti e rimasti vivi dopo la dominazione normanna si fa insistenza, in varii scritti successivi: a proposito della *Apulia e il suo comune* del Carabellese, degli Statuti di Cerreto editi dal Mazzacane, del VI volume del « Codice Diplomatico Barese », delle *Consue-*

tudini di Bari dei Massa. Dove, peraltro, la validità del giudizio è ammirevole: in special modo su i rapporti con Bisanzio delle città pugliesi, nella recensione al Carabellese.

In altri degli scritti raccolti, si può ammirare la capacità dello scrittore (ad esempio, nei già ricordati *Aneddoti di storia medievale pugliese*, ove si ritessono con finezza le vicende delle colonie ebraiche, in particolare d'Oria, tra bizantini, saraceni e normanni), o l'acutezza del filologo (che vale a far riportare ad un falso l'origine dei consoli, messinesi e siciliani, all'estero), o la pazienza con cui egli provò, in una delicatissima materia, gli influssi oltremontani (nel caso, francesi, della scuola, com'è probabile, di Chartres), esaminando una appena nota collezione canonistica palermitana. Ma, indubbiamente, le doti migliori del giurista e dello storico emergono dai due scritti, l'uno del fervore della giovinezza, l'altro della maturità, che costituiscono il più e il meglio di questa postuma raccolta: *Il diritto consuetudinario di Bari* e *Il diritto pubblico nell'Italia meridionale*, un lavoro di analisi meditata ma fervida, una sintesi insuperabile per brevità ed efficacia (1).

PIER FAUSTO PALUMBO

(1) E' stato già osservato dal Cassandro, nella prefazione al volume: ma non possiamo non rilevare anche noi la singolarità della tesi — di cui fu pur persuaso — espressa, ora a p. 45, dal Besta, che la *Curia* rappresenterebbe lo Stato di fronte al re, per cui potrebbe andar contrapposta talora al potere monarchico. La concezione stessa, assoluta e teocratica, del potere rende inconcepibile tale diarchia nel Medio Evo: e la prova è nella stessa, voluta, carenza di controlli, nella spesa, tra Ruggero II e Federico II, nel periodo di fulgore del regno; nel permanere senza titolari di cariche, pur previste nell'ordinamento della curia, come quella di *magnus camerarius*, che avrebbe dovuto sovrintendere tanto alla *camera* del fisco quanto alla *camera* privata del re, sempre che tale distinzione fosse qualche cosa di non solo apparente.

Qualche altra osservazione. Fra pp. 14, 17 e 25 il B. ondeggia, circa il riconoscimento da parte di Anacleto II e l'incoronazione del re Ruggero, tra 1129, 1131 e 1130, ch'è la data esatta: forse per l'influsso di storici ed eruditi vecchio stampo, presso i quali tale incertezza è usuale. A p. 65 parla dell'« eccezionalità » dell'istituto della contea in Sicilia, per cui vi sarebbe solo il ricordo di quella di Siracusa: molto strano, chè, se d'« eccezionalità » del feudo in Sicilia s'era già parlato (dal Garufi, ad esempio), avrebbe dovuto ricordarsi, ancor più, delle contee di Paternò e di Butera. A p. 77, « S. Arcangelo di Gargano » è Monte S. Angelo. Anche (a p. 87) non sembra che la perdita dei « Quaterniones dohannae » possa ascriversi « alla costituzione del *Catalogus baronum* », quando l'indicazione delle fonti dà per distrutti gli antichi « defetari » nella rivolta palermitana contro Guglielmo I.